ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 17

Gruppi nazionali di ricerca scientifica

Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalita' in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attivita'.

Versione in vigore dal 1 aprile 1992, non più in vigore dal 6 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
Estremi	Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile/art-17-gruppi-nazionali-di-ricerca-scientifica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it